



Genova, 06 dicembre 2007

Ministero dei Trasporti
**Comando Generale
del Corpo delle capitanerie di porto**

A Vedasi elenco indirizzi

Reparto VI
Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n. 86/ 18980 /Ufficio I

Argomento: Decreto legislativo 06 novembre 2007 N. 203
Attuazione della direttiva 2005/65/CE recante "*Miglioramento della
sicurezza dei porti*"- Istruzioni per l'applicazione

Circolare titolo: "*SECURITY*" N. 20

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

Si informa che il Decreto legislativo in oggetto ha recepito la direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

Il Decreto legislativo 06 novembre 2007, n. 203, ha quale obiettivo fondamentale l'introduzione di misure di sicurezza nei porti tali da garantire che le misure di sicurezza, adottate in applicazione del Regolamento CE 725/2004, beneficino del miglioramento della sicurezza nell'ambito portuale, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato in tutta la catena del trasporto marittimo e conseguire il massimo grado di protezione possibile per le industrie marittime e portuali.

Il Decreto legislativo è fondato, in sintesi, sui seguenti principi:

- 1) attribuzione delle funzioni di Punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti e di Autorità di sicurezza del porto, rispettivamente, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed all'Ufficio del Compartimento marittimo competente per i porti di giurisdizione;
- 2) partecipazione paritaria al processo di elaborazione ed applicazione dei piani delle Autorità portuali, ove istituite, mediante una permanente concertazione;


- 3) attribuzione delle funzioni connesse all'approvazione del piano di sicurezza del porto al Prefetto;
- 4) individuazione dell'Amministrazione (Autorità competente a coordinare e sorvegliare l'applicazione delle misure di sicurezza), nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

L'attribuzione delle responsabilità dell'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo in questione, così come del Reg. CE 725/2004, al Corpo delle capitanerie di porto, assicura un'unicità di gestione, permettendo di realizzare un sistema armonizzato e coordinato delle misure di sicurezza a protezione dei traffici e dell'industria marittima e portuale, garantendo una maggiore operatività ed efficacia delle stesse.

Allo scopo di consentire, pertanto, una puntuale ed uniforme applicazione delle norme di cui trattasi, si è ritenuto opportuno elaborare apposite istruzioni per l'applicazione del Decreto legislativo 06 novembre 2007, n. 203, che si allegano, in copia.

Questo Comando generale confida nella massima collaborazione da parte dell'utenza e degli operatori del settore (operatori portuali, industrie marittime, imprese di trasporto, etc), per dare fluidità e snellezza alla normativa in questione, nell'interesse di una maggiore sicurezza marittima e dei porti.

IL COMANDANTE GENERALE
Amm. Isp. Capo (CP) *Raimondo POLLASTRINI*



INDIRIZZI PER COMPETENZA		
>	DIREZIONI MARITTIME	TUTTE
>	CAPITANERIE DI PORTO	TUTTE
>	UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI	TUTTI
>	AUTORITA' PORTUALI	TUTTE
INDIRIZZI PER CONOSCENZA		
>	MINISTERO DEI TRASPORTI	
	Gabinetto del Sig. Ministro – Piazza di porta pia, 1 - 00161	ROMA - 00161
▪	Dipartimento per la navigazione e il Trasporto Marittimo ed Aereo <i>Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti (CISM) – Viale dell'Arte 16 - 00144</i>	ROMA - 00144
▪	<i>Direzione Generale della Navigazione e del Trasporto Marittimo E Interno – Divisione 4^A - Viale dell'Arte 16 - 00144</i>	ROMA - 00144
>	MINISTERO DELL'INTERNO	
	Ufficio di Gabinetto – Piazza del Viminale - 00184	ROMA - 00184
>	Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia Delle Frontiere – Via Tuscolana 1558 - 00100	ROMA - 00100
>	Dipartimento VV.FF. soccorso e difesa Civile Piazza del Viminale 1 - 00161	ROMA - 00161
>	AGENZIA DELLE DOGANE – Direzione area Centrale Verifiche E Controlli Tributi Doganali e Accise, Via Crucci, 71 – 00143	ROMA - 00143
>	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Viale Romania, 45 - 00197	ROMA - 00197
>	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Viale XXI Aprile, 51 - 00162	ROMA - 00162
>	ASSOPORTI – Corso Rinascimento, 24 - 00186	ROMA - 00186
>	ASSITERMINAL – Via F. Romani, 8 - 16122	GENOVA - 16100
>	ASSOLOGISTICA – Via Panama, 62 - 00198	ROMA - 00198
>	CONFITARMA – Piazza SS. Apostoli, 66 – 00187	ROMA - 00187
>	FEDARLINEA – Piazza G.G. Belli, 2 - 00153	ROMA - 00153
INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA		
>	STATO MAGGIORE MARINA – Reparto 3 ^A	ROMA - 00144
>	COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	
▪	Ufficio del Vice Comandante Generale – Via dell'Arte, 16	ROMA - 00144
▪	Reparto 2° - Viale dell'Arte, 16	ROMA - 00144
▪	Reparto 6° - Ufficio III – Ufficio IV (Centro di Formazione)	GENOVA - 16126
>	ACCADEMIA NAVALE – Gruppo Insegnamento CP	LIVORNO - 57126
>	SCUOLA SOTT. LI M.M. Gruppo Insegnamento CP	LA MADDALENA (SS) - 07024

MINISTERO DEI TRASPORTI
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI – Sicurezza della Navigazione

Argomento: Decreto Legislativo 06 novembre 2007, n. 203 (Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti) – Istruzioni per l'applicazione.-

Premessa

Il Decreto legislativo in oggetto, costituito da 15 articoli e 3 allegati, ha provveduto al recepimento della direttiva 2005/65 relativa al "miglioramento della sicurezza nei porti".

La direttiva 2005/65, introducendo misure di sicurezza nei porti, completa il complesso delle misure di sicurezza di cui al regolamento CE 725/2004 (limitato com'è noto all'elemento nave ed all'interfaccia nave porto) al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato in tutta la catena del trasporto marittimo e conseguire il massimo grado possibile di protezione per le industrie marittime e portuali.

Art. 1- Obiettivo

L'obiettivo primario del decreto è costituito dall'introduzione di misure di sicurezza nei porti tali da garantire che le misure di sicurezza adottate in applicazione del Regolamento CE 725/2004 (miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali) beneficino del miglioramento della sicurezza nell'ambito portuale.

Art. 2 – Definizioni

In tale articolo sono state omesse le definizioni già contenute nel Regolamento CE 725/2004 – Relativamente, invece, alla definizione di porto, rientrano in tale concetto tutte le specifiche aree terrestri e marittime comprendenti attrezzature ed impianti intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, così individuate sulla base della valutazione di sicurezza del porto, in cui sono allocati uno o più impianti portuali, soggetti al Regolamento CE 725/2004, che forniscono servizi a navi soggette alla SOLAS e/o a navi passeggeri di classe A in navigazione nazionale.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'Amministrazione e del punto di contatto tali funzioni sono state attribuite al Ministero dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Relativamente invece all'individuazione delle dell'Autorità di sicurezza del porto, tale funzione è stata attribuita all'Ufficio del Compartimento marittimo il quale dovrà operare, nei porti sede di Autorità portuale, di concerto con la predetta autorità.

Art. 3 – campo di applicazione

Le norme del decreto si applicano a tutti i porti così come definiti dall'art. 2 sopraccitato. Di conseguenza sono esclusi dall'applicazione del presente decreto quei porti non rispondenti alla predetta definizione.

I confini del porto, da individuarsi esclusivamente sulla base della valutazione di sicurezza, vengono definiti dal Capo del Compartimento marittimo di concerto con l'Autorità portuale, ove istituita.

Tale attività di individuazione dei confini è correlata ad elementi connessi all'attività portuale e non ad aspetti di gestione generale di competenza di altri Organismi ed Enti.

*Nel caso l'estensione di un impianto portuale o più impianti portuali comprenda tutto il porto, le **pertinenti disposizioni del Regolamento CE 725/2004 prevalgono su quelle del decreto legislativo in parola.***

Art. 4 – Amministrazione

Tale articolo specifica le attribuzioni dell'Amministrazione, consistenti nel coordinamento del processo di adozione delle misure dirette a migliorare la sicurezza dei porti nonché a sorvegliarne l'attuazione, per l'esercizio delle quali tiene conto degli indirizzi del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM).

Art. 5 – Conferenza di servizi per la sicurezza portuale

Presso ciascun Compartimento marittimo viene istituita la Conferenza di servizi composta, in pratica, dai membri componenti il Comitato di sicurezza portuale di cui al PNSM ("Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali" approvato con Decreto del Ministro n. 83/T del 20 giugno 2007), integrati dal Comandante provinciale dei Carabinieri, da un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo (per i necessari collegamenti col Prefetto anche ai fini dell'individuazione delle aree adiacenti al

porto) e dall'agente di sicurezza del porto. Si precisa, altresì, che l'Autorità marittima del porto di riferimento, nel porto sede del Compartimento marittimo, coincide col Capo del Compartimento marittimo.

La predetta Conferenza di servizi ha compiti chiaramente delineati: adottare la valutazione di sicurezza ed il piano di sicurezza del porto nonché fornire consulenza pratica in ordine alla implementazione delle misure di sicurezza.

A tal fine è prevista la partecipazione degli Enti territoriali, Autorità ed Associazioni laddove sorge l'esigenza di un supporto specialistico.

L'articolo in questione comporterà, a breve il necessario aggiornamento del Comitato di sicurezza portuale soprariportato in conformità alle determinazioni che saranno assunte, al riguardo, dal CISM.

Art. 6 – Valutazione di sicurezza

Tale articolo prevede l'attribuzione della redazione della valutazione di sicurezza all'Autorità portuale, per i porti competenza, o all'Autorità marittima, negli altri porti. La valutazione di sicurezza dovrà tener conto delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali ed estendersi alle aree adiacenti, se aventi un impatto sulla sicurezza del porto. E' stato previsto, inoltre, in analogia a quanto consentito dal Codice ISPS per gli impianti portuali, l'assistenza di esperti per la redazione della valutazione di sicurezza. La valutazione di sicurezza, adottata dalla Conferenza di servizi per la sicurezza portuale, è approvata, previo nulla osta del Prefetto, dal Capo del Compartimento. A tal riguardo si precisa che la valutazione di sicurezza del porto tiene conto del contributo cognitivo e specialistico fornito ed acquisito in sede di Conferenza di servizi per la sicurezza da parte di tutte le amministrazioni ed esperti, sia per il porto che per le aree adiacenti funzionali allo stesso.

Art. 7 – Autorità di sicurezza del porto.

L'Autorità di sicurezza del porto ha il compito, in base alle conclusioni della valutazione di sicurezza del porto, di predisporre, applicare e far attuare il piano di sicurezza. La predetta Autorità di sicurezza dovrà operare di concerto con l'Autorità portuale, ove istituita, con particolare riferimento, specialmente, nella valutazione dell'impatto economico ed operativo delle misure di sicurezza da adottarsi, al fine di conseguire un equilibrio fra le

misure di security necessarie ad incrementare il livello di sicurezza dei porti e l'esigenza di non ostacolare la fluidità dei traffici.

Art. 8 – Piano di sicurezza del porto.

L'articolo in questione prevede l'elaborazione del Piano di sicurezza da parte dell'Autorità di sicurezza del porto di concerto con l'Autorità portuale, ove istituita. Il Piano di sicurezza, adottato dalla Conferenza di servizi per la sicurezza portuale, è approvato dal Prefetto. Il Piano di sicurezza del porto può comprendere misure di sicurezza da applicare ai passeggeri ed ai veicoli destinati ad essere imbarcati su navi che trasportano passeggeri o veicoli; le predette misure, in tal caso, devono essere armonizzate con le analoghe misure di sicurezza attuate dagli impianti portuali. Il Piano di sicurezza del porto integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del Regolamento CE 725/2004. Nei casi di necessità ed urgenza, l'Autorità di sicurezza o l'Autorità di pubblica sicurezza, su concorde avviso del Prefetto, possono disporre l'attuazione di straordinarie e temporanee misure di sicurezza.

Art. 9 – Punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti.

Tale articolo definisce le attribuzioni del punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti.

Art. 10 – Livelli di sicurezza.

L'articolo di cui trattasi definisce le procedure per la determinazione e comunicazione dei livelli di sicurezza analoghe a quelle stabilite per gli impianti portuali.

Art. 11 – Agente di sicurezza del porto.

L'agente di sicurezza del porto viene individuato dall'Ufficio del Compartimento marittimo nell'ambito del proprio personale o, nei porti sede di Autorità portuale, su proposta di quest'ultima, nell'ambito del personale dipendente della medesima.

In tale ultimo caso l'agente di sicurezza, che svolge le mansioni di punto di contatto per le questioni attinenti la sicurezza portuale, dovrà operare in conformità agli indirizzi determinati dall'Autorità di sicurezza del porto.

Art. 12 – Riesame, attuazione e controllo dei piani.

L'Autorità di sicurezza del porto provvederà, con cadenza quinquennale, alla revisione delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti, seguendo le analoghe procedure attuate per l'approvazione degli stessi.

Questo Comando generale provvederà a svolgere, poi, con cadenza periodica da definirsi, un controllo adeguato dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione.

Art. 13 – Riservatezza e diffusione delle informazioni.

L'articolo in questione detta le disposizioni in ordine alle procedure da seguirsi per la protezione delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza, da considerarsi quali informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Art. 14 – Sanzioni amministrative.

Con detto articolo è stato aggiunto un ulteriore 3° comma all'attuale articolo 1174 del vigente Codice della Navigazione, al fine di introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza marittima di cui al presente decreto ed al Regolamento CE 725/2004.

L'articolo in questione comporterà la conseguente modifica del paragrafo 1.7 – Parte B Scheda 3 del Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali.

Art. 15 – Invarianza finanziaria.

Tale articolo sancisce che tutte le disposizioni del provvedimento di cui trattasi dovranno essere attuate attingendo dalle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente.

Allegato I: Valutazione di sicurezza del porto.

L'allegato sopraccitato contiene le prescrizioni dettagliate da osservare ai fini dell'elaborazione della valutazione di sicurezza del porto.

Gli elementi da considerare (dal 1° al 4° alinea) sono identici agli elementi presi in esame, in passato, per la valutazione di sicurezza degli impianti portuali.

Gli aspetti da valutare in dettaglio (dal 5° alinea in poi) sono correlati, naturalmente, alle peculiari caratteristiche del porto.

Di questi si evidenziano, in particolare, i seguenti:

5° alinea: determinazione dei confini del porto

La determinazione dei confini del porto deve essere attuata procedendo all'individuazione di tutte le zone pertinenti per la sicurezza del porto ed all'inclusione degli impianti portuali in possesso di un piano di sicurezza approvato ai sensi del Reg. CE 725/2004.

6° alinea: Individuazione personale del porto da sottoporre a controlli specifici

L'individuazione del predetto personale, da sottoporre ad un controllo dei precedenti e/o ad una verifica di sicurezza, dovrà essere contestualizzato alla determinazione delle aree considerate ad alto rischio nell'ambito del porto.

Nell'elaborazione della valutazione di sicurezza si potrà tenere conto, adattandole alle specifiche realtà dei porti, delle linee guida per la valutazione dei rischi approvate dal CISM e trasmesse in allegato alla circolare "Port Security" n. 01, in data 07 aprile 2004.

Allegato II: Piano di sicurezza del porto.

L'allegato II contiene le prescrizioni dettagliate da osservare ai fini dell'elaborazione del piano di sicurezza del porto.

Nei primi 4 alinea sono individuati gli aspetti generali mentre negli alinea successivi vengono indicati i specifici compiti e piani di lavoro.

Di questi si evidenziano, in particolare:

6° alinea: requisiti di controllo dei documenti di identità, dei bagagli e delle merci.

Tali requisiti possono essere applicati solo in determinate zone ed essere applicate pienamente solo in talune di esse.

Nel caso si proceda al rilascio di permessi per l'accesso in porto, occorre istituire procedure chiare per il rilascio, uso, controllo e restituzione dei documenti.

Si rammenta, a tal fine, che sono in corso di definizione le procedure di dettaglio per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso a bordo delle navi e degli impianti portuali e, quindi, anche all'accesso in porto.

Si fa riserva di inviare le predette procedure non appena le stesse saranno approvate dal CISM.

12° alinea: notifica degli incidenti di sicurezza.

E' opportuno che la notifica degli incidenti di sicurezza venga effettuata sia all'agente di sicurezza del porto che all'Autorità di sicurezza del porto.

14° alinea: requisiti di formazione per gli addestramenti.

Nelle more della definizione dei requisiti sopraccitati, è opportuno che la struttura organizzativa a supporto della sicurezza del porto sia costituita da personale del Corpo delle Capitanerie di porto in possesso di specifico addestramento e formazione in materia di security e da personale dell'Autorità portuale e terzo in possesso di abilitazione ad espletare responsabilità di security nel settore degli impianti portuali.

Allegato III – Requisiti essenziali delle esercitazioni in materia di security.

L'allegato III della direttiva riproduce fedelmente le disposizioni di cui al Codice ISPS, Parte B, paragrafo 18.6, resa obbligatoria dal Regolamento CE 725/2004.

La versione riportata nel presente decreto è stata lievemente modificata per renderla più aderente alle finalità della direttiva.

La predetta esercitazione può essere, pertanto, opportunamente associata alla corrispondente esercitazione di security per gli impianti portuali prevista dal paragrafo 5.2.5.2 del "Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali"

Allo scopo di consentire a questo Comando generale di avere un quadro cognitivo completo dei porti rientranti nell'applicazione del presente Decreto Legislativo, si invitano i Compartimenti marittimi a voler trasmettere, una volta ultimati, in formato digitale su CD Rom, una copia delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti di giurisdizione, corredati dei relativi provvedimenti di approvazione.

Eventuali dubbi interpretativi dovessero sorgere nell'interpretazione della sopraccitata normativa dovranno essere prontamente segnalati a questo Comando generale delle Capitanerie di porto (VI Reparto Ufficio I – Roma).

